

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4007

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DE CORATO, BORNACIN, RAGNO
e MEDURI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1999

Nuove norme di disciplina dell’attività di autoriparazione e di
revisione generale o parziale delle categorie dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi

ONOREVOLI SENATORI. - In sette anni di efficacia, la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione», e successive modificazioni, ha dimostrato difetti applicativi tali per cui necessita una sua integrazione.

Il disegno di legge che si propone mira a risolvere tra l'altro una questione che in Italia da anni non trova soluzione, quella della revisione dei veicoli a motore e loro rimorchi ai fini della sicurezza della circolazione.

L'articolo 80 del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) conferma la competenza della Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (MCTC) del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'effettuazione delle revisioni.

È però a conoscenza di tutti la macroscopica criticità operativa della predetta Direzione generale nell'assolvere ai suoi molteplici compiti; in presenza di un parco autoveicolare di oltre 35 milioni di unità, la revisione come voluta dalle normative dell'Unione europea è assolutamente impraticabile da parte della Direzione generale della MCTC e, nella sostanza, si risolve in una pratica di valenza burocratica, ma di scarso rilievo tecnico ai fini della sicurezza.

La situazione si è talmente incancrenita che già il nuovo codice della strada ha affidato la parte numericamente più rilevante - veicoli di peso non superiore a 3,5 tonnellate - alle officine degli autoriparatori iscritti nel registro delle imprese di cui alla legge n. 122 del 1992, e successive modificazioni.

D'altra parte, le disposizioni ministeriali sino ad oggi emanate al riguardo si rivelano

di tale complessità che la loro applicazione dovrà purtroppo e necessariamente differirsi nel tempo a termini non preventivabili.

Il presente disegno di legge interviene lungo la direttrice della privatizzazione delle revisioni, sotto la vigilanza della Direzione generale della MCTC e in armonia a quanto è praticato in altri Paesi ad elevata motorizzazione (come, ad esempio, Germania e Francia).

Particolarmente importante è l'obiettivo di miglioramento dei servizi resi dalle imprese di autoriparazione, perseguito attraverso la utilizzazione di personale qualificato iscritto al rispettivo albo professionale.

Solo con le disposizioni proposte con il presente disegno di legge si potranno rispettare, dal 1999, i termini previsti dalla normativa comunitaria per il controllo dell'efficienza del parco veicoli, ivi compreso il controllo dei gas di scarico.

Entrando nel dettaglio dell'articolato, l'articolo 1 definisce l'oggetto della legge, ovvero l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli, specificando i quattro settori che compongono l'attività di autoriparazione con le rispettive specialità, e superando, quindi, qualsiasi dubbio di inquadramento degli autoriparatori.

Nei successivi articoli da 2 a 5, si disciplinano la necessità di personale qualificato e iscritto al relativo albo professionale e gli obblighi del proprietario o possessore di veicoli.

L'articolo 6 stabilisce i requisiti del responsabile tecnico.

L'articolo 7 detta norme per i soggetti iscritti nel ruolo degli artigiani qualificati della provincia autonoma di Bolzano.

L'articolo 8 individua gli enti cui è affidata la vigilanza sul rispetto della legge e determina le sanzioni.

L'articolo 9 contiene le disposizioni inerenti le responsabilità delle imprese esercenti attività di autoriparazione.

L'articolo 10 riporta le disposizioni transitorie.

L'articolo 11 allinea le prescrizioni del disegno di legge con quelle dell'Unione europea in fatto di revisioni.

L'articolo 12 prevede la possibilità, per le imprese esercenti attività di autoriparazione, di costituirsi in consorzi e fissa i requisiti tecnico-professionali degli stessi.

Si fida, pertanto, in una larga condivisione del seguente disegno di legge ed in un sollecito *iter* approvativo dello stesso.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

Art. 1.

(Attività di autoriparazione)

1. Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata «attività di autoriparazione».

2. Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commercio di veicoli.

3. Ai fini della presente legge l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:

- a) meccanica e motoristica;
- b) carrozzeria;
- c) elettrauto;
- d) gommista.

Art. 2.

*(Registro delle imprese esercenti
attività di autoriparazione)*

1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione. Il registro è articolato in quattro sezioni, corrispondenti alle attività di cui all'articolo 1, comma 3; ciascuna sezione è articolata in più sottosezioni.

2. L'esercizio dell'attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel registro di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni vigenti comunque riferibili all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative, di tutela dagli inquinamenti e di prevenzione degli infortuni.

3. Ciascuna impresa può essere iscritta in una o più sezioni, e, all'interno di ogni sezione, in una o più sottosezioni, del registro di cui al comma 1, in relazione all'attività effettivamente esercitata. L'iscrizione anche in una sola delle sottosezioni di una attività, costituisce titolo d'iscrizione all'attività. Non è consentito esercitare attività di autoriparazione che non siano di pertinenza della o delle sezioni e sottosezioni del registro di cui al comma 1 in cui l'impresa è iscritta, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attività principale.

4. Possono esercitare attività di autoriparazione anche le officine delle imprese di autotrasporto limitatamente al parco in dotazione dell'impresa, la quale deve essere iscritta nell'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.

5. La dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni nonché la disponibilità e l'idoneità dei locali necessari per l'esercizio dell'attività di autoriparazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, individuate sulla base di criteri definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

*(Iscrizione nel registro delle imprese
esercanti attività di autoriparazione)*

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2, in una o più sezioni o sottosezioni, l'impresa deve documentare la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) designazione di un responsabile tecnico, anche nella persona del titolare dell'impresa, in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 6;

b) sede dell'impresa nella provincia cui si riferisce il registro delle imprese esercanti l'attività di autoriparazione nel quale viene chiesta l'iscrizione;

c) idoneità dei locali e delle attrezzature, ai sensi del comma 4.

2. La perdita di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dal registro di cui all'articolo 2.

3. La documentazione presentata da ogni impresa ai sensi del comma 1 deve essere vagliata da una commissione istituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e composta da un rappresentante provinciale del Ministero dei trasporti e della navigazione, un rappresentante provinciale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un rappresentante provinciale dell'azienda sanitaria locale (ASL) e un rappresentante provinciale degli autoriparatori designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

4. L'attestazione di idoneità di cui al comma 1, lettera c), è rilasciata dalla com-

missione di cui al comma 3 dopo l'effettuazione del controllo di cui al comma 5. La commissione ha facoltà di verificare in qualunque momento la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 5.

5. Il controllo dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 5, è effettuato mediante ispezione da un delegato tecnico nominato tra i membri della commissione di cui al comma 3 o, in alternativa, da un ingegnere abilitato all'esercizio della professione in Italia, che redige una perizia tecnica, e da un medico con specializzazione in medicina del lavoro o in igiene, che redige una perizia igienico-sanitaria.

Art. 4.

*(Iscrizione nell'albo degli artigiani
o nel registro delle ditte)*

1. L'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione costituisce titolo per l'iscrizione dell'impresa nel registro delle ditte, di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ovvero nell'albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. In caso di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, l'imprenditore deve essere in possesso personalmente di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2 dell'articolo 6 della presente legge. All'accertamento dell'iscrizione dell'impresa nel registro di cui all'articolo 2 della presente legge nonché all'accertamento del possesso, da parte dell'impresa, dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della citata legge n. 443 del 1985, procedono le commissioni provinciali per l'artigianato di cui agli articoli 9 e 10 della stessa legge n. 443 del 1985.

Art. 5.

(Obblighi del proprietario o possessore di veicoli o di complessi di veicoli a motore)

1. Il proprietario o possessore dei veicoli o dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1 dell'articolo 1 deve avvalersi, per la manutenzione e la riparazione dei medesimi, di imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 2.

Art. 6.

(Responsabile tecnico)

1. Il responsabile tecnico di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3 deve possedere i seguenti requisiti personali:

a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente all'Unione europea, con cui sia operante la condizione di reciprocità;

b) non avere riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore, di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali è prevista una pena detentiva;

c) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune di esercizio dell'attività.

d) essere dipendente o titolare dell'impresa di autoriparazione.

2. Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività, diverso da quelli di cui alla lettera *c)*;

b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;

c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.

3. I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di cui alla lettera b) del comma 2 sono ispirati a criteri di uniformità a livello nazionale e sono definiti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 7.

(Soggetti iscritti nel ruolo degli artigiani qualificati della provincia autonoma di Bolzano)

1. L'iscrizione nel ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo 12 del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano del 9 novembre 1990, n. 28, è equiparata, ove la qualificazione artigiana concerne l'attività di autoriparazione, al possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2 dell'articolo 6 della presente legge, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione.

Art. 8.

(Vigilanza e sanzioni)

1. Le province e i comuni vigilano sull'applicazione della presente legge.

2. L'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro di cui all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire trenta milioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita.

3. L'esercizio, da parte di una impresa, di attività di autoriparazione di pertinenza di sottosezioni del registro di cui all'articolo 2 diverse da quella in cui l'impresa è iscritta è punito, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attività principale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire quindici milioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita. Se la violazione è ripetuta, si fa luogo alla cancellazione dell'impresa dal registro di cui all'articolo 2.

4. Chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila.

Art. 9.

(Responsabilità delle imprese esercenti attività di autoriparazione)

1. Ferma restando la responsabilità civile, il responsabile tecnico risponde della qualità e completezza dei lavori nonché della tipologia degli eventuali ricambi, da indicare nel documento emesso a seguito del lavoro effettuato. Nel documento devono figurare altresì la garanzia del lavoro effettuato e la durata della medesima che, comunque, non deve essere inferiore a quella prevista dalla normativa comunitaria.

Art. 10.

(Disposizioni abrogative e transitorie)

1. La legge 5 febbraio 1992, n. 122, è abrogata.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'individuazione delle sottosezioni in cui si articolano le attività di autoriparazione, di cui all'articolo 1, comma 3.

3. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese esercenti l'attività di autoriparazione, già iscritte al registro istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, sono tenute a confermare la propria iscrizione, adeguandola alle disposizioni della presente legge; in caso contrario, le camere di commercio provvedono alla cancellazione delle imprese già iscritte ai sensi della legge n. 122 del 1992.

4. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CAPO II

Art. 11.

(Revisioni)

1. L'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: «Art. 80. - *(Revisioni)*. - *I*. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce, con propri decreti, in armonia con la normativa dell'Unione europea, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 5 e seguenti, sono effettuate a cura degli Uffici provinciali della

Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (MCTC). Nel Regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza, nonchè i requisiti tecnico-professionali degli addetti ai controlli.

2. Gli Uffici della Direzione generale della MCTC, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

3. I decreti concernenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati, nel rispetto della normativa comunitaria, dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto col Ministro dell'ambiente.

4. In caso di incidente stradale nel quale veicoli a motore o loro rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale intervenuti per i rilievi sono tenuti a darne notizia al competente ufficio della Direzione generale della MCTC per la adozione del provvedimento di revisione singola.

5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di assicurare, in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli Uffici provinciali della Direzione generale della MCTC, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore, può, per singole province, individuate con proprio decreto, affidare in concessione decennale le suddette revisioni a:

a) imprese di autoriparazione, iscritte nel registro tenuto presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per tutte le attività di meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista previste nelle quattro sezioni in cui si articola il registro stesso;

b) consorzi e società di autoriparazione consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del registro di cui alla lettera a), in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni;

c) imprese appositamente costituite per lo svolgimento della sola attività di controllo dei veicoli.

6. Le autorizzazioni di cui al comma 5 devono essere opportunamente contingentate e uniformemente distribuite sul territorio della singola provincia secondo le determinazioni di pertinenza esclusiva dell'Ufficio provinciale della Direzione generale della MCTC; il medesimo Ufficio ha inoltre il compito del coordinamento e controllo delle varie stazioni di revisione, attuato anche con sistemi telematici.

7. Le imprese di cui al comma 5 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e devono disporre di un responsabile tecnico e di idoneo personale tecnico-amministrativo. In relazione alla tipologia delle strumentazioni e alle caratteristiche professionali del responsabile tecnico, il Ministero dei trasporti e della navigazione autorizza l'impresa ad effettuare revisioni periodiche, ai sensi del comma 5, per una o più tipologie di veicoli. I requisiti delle attrezzature e dei locali, nonché i requisiti professionali del responsabile tecnico e del personale tecnico e amministrativo sono specificati nel Regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce, con proprio decreto, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 5.

8. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della MCTC esegue periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 5 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli

periodici sulle imprese di cui al comma 5 sono effettuati da un funzionario in possesso di laurea ad indirizzo tecnico, su incarico del direttore dell'Ufficio provinciale della MCTC. Il predetto funzionario può essere coadiuvato da uno o più operatori in possesso di diploma ad indirizzo tecnico. Le modalità dei controlli di cui al presente comma, nonché gli importi relativi all'effettuazione dei controlli stessi, da porre a carico delle imprese, sono stabiliti con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministero delle finanze. I predetti importi, versati dalle imprese in apposito conto corrente postale, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati al capitolo 3566 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

9. Le imprese di cui al comma 5 trasmettono al competente Ufficio provinciale della Direzione generale della MCTC l'esito dei controlli delle revisioni effettuate con l'indicazione delle operazioni eseguite, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente. Le modalità per l'espletamento di tali operazioni, preferibilmente di tipo telematico, sono definite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione. Le imprese appongono sulla carta di circolazione l'indicazione di «revisione regolare» o, se del caso, «revisione da ripetere» o, se del caso, «veicolo sospeso dalla circolazione» e riconsegnano il documento all'utente.

10. Nel caso in cui il funzionario di cui al comma 8 accerti, nel corso dei controlli, che l'impresa non è più in possesso di uno o più requisiti di cui al comma 7, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.

11. Il funzionario di cui al comma 8, qualora, nel corso dei controlli, accerti che le operazioni di revisione sono state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, ovvero accerti il mancato rispetto di qualsiasi disposizione stabilita dal Ministero dei trasporti e della navigazione, deve emettere una sanzione amministrativa a

carico dell'impresa in relazione a criteri di valutazione stabiliti dal medesimo Ministero. Ogni violazione deve inoltre essere segnalata alla Direzione generale della MCTC la quale stabilisce, in relazione alla gravità della violazione stessa e alla quantità delle violazioni per una medesima impresa, se ricorrono o meno gli estremi per una sospensione o una revoca della concessione. È stata facoltà alla Direzione generale della MCTC di delegare, per tali valutazioni, gli Uffici provinciali della MCTC in relazione all'esperienza acquisita nello svolgimento dei controlli.

12. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI del presente decreto legislativo.

13. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle scadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI del presente decreto legislativo».

CAPO III

Art. 12.

(Revisioni presso imprese o consorzi e requisiti tecnico-professionali degli stessi)

1. L'articolo 239 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente: «Art. 239.

- (*Revisioni presso imprese o consorzi e requisiti tecnico-professionali degli stessi*). -

1. La concessione di cui all'articolo 80, comma 5, del codice, può essere rilasciata a singole imprese di autoriparazione o a imprese appositamente costituite per l'effettuazione delle revisioni, di seguito denominate «imprese», che ne facciano direttamente richiesta e che si impegnino a svolgere in proprio l'attività di revisione. Qualora l'impresa sia titolare di più sedi operative presso le quali intende effettuare le revisioni, ciascuna delle quali risponde ai requisiti di cui ai commi 2 e 3, l'impresa stessa deve presentare richiesta per il rilascio di distinte concessioni per ciascuna delle suddette sedi.

2. Le imprese di cui al comma 1, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 5, del codice, devono possedere i seguenti requisiti:

a) adeguata capacità finanziaria, stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di:

- 1) aziende o istituti di credito;
- 2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 5.000.000.000 di lire;

b) avere sede in una delle province per le quali il Ministro dei trasporti e della navigazione abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 80, comma 5, del codice;

c) disporre, fra i propri dipendenti o soci, o comunque in modo continuativo, di un direttore tecnico in possesso almeno dei seguenti requisiti professionali:

- 1) per stazione di revisione per veicoli capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente e massa complessiva inferiore o uguale a 3,5 tonnellate: diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico e competenza specifica nel settore, accertata mediante esame scritto e orale presso gli uffici della MCTC, secondo

le modalità e i programmi indicati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione; il predetto accertamento verrà ripetuto a cadenza quinquennale;

2) per stazione di revisione per veicoli capaci di contenere oltre 16 persone compreso il conducente e massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate: diploma di laurea ad indirizzo tecnico e competenza specifica nel settore, accertata mediante esame scritto e orale presso gli uffici della MCTC, secondo le modalità e i programmi indicati con decreto e dal Ministro dei trasporti e della navigazione; il predetto accertamento verrà ripetuto a cadenza quinquennale.

Il direttore tecnico può operare presso un solo locale autorizzato all'effettuazione delle revisioni; qualora, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 80, commi 10 e 11, del codice, vengano ravvisati gli estremi per una revoca della concessione, il direttore tecnico è sospeso dall'esercizio presso l'impresa titolare dell'autorizzazione, con divieto di presentare domanda di nuovo accreditamento presso altra impresa per un periodo minimo di tre anni;

d) disporre, fra i propri dipendenti o soci, o comunque in modo continuativo, di almeno un operatore tecnico in possesso almeno dei seguenti requisiti:

1) diploma di scuola media inferiore;

2) competenza specifica nel settore accertata mediante esame scritto e orale presso gli uffici della MCTC, secondo le modalità e i programmi indicati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione;

e) disporre, fra i propri dipendenti o soci, o comunque in modo continuativo, di almeno un operatore amministrativo;

f) disporre di locali adibiti in modo esclusivo all'effettuazione delle revisioni, per i quali siano state rilasciate le prescritte autorizzazioni amministrative e che abbiano le seguenti caratteristiche:

1) per revisioni di veicoli capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso

il conducente, e con massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate: superficie del locale non inferiore a 120 metri quadrati; larghezza, lato ingresso, del locale non inferiore a 4,5 metri; ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,5 e 3,5 metri;

2) per revisioni di veicoli capaci di contenere oltre 16 persone compreso il conducente, e con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate: superficie del locale non inferiore 200 metri quadrati; larghezza, lato ingresso, del locale non inferiore a 6 metri; ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 4 e 5 metri;

g) essere permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni, omologate dalla Direzione generale della MCTC, similmente alle attrezzature e strumentazioni previste presso le sedi provinciali della MCTC;

h) per le imprese di autoriparazione: essere iscritte nel registro tenuto presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per tutte le attività previste nelle quattro sezioni in cui si articola il registro stesso.

3. La concessione di cui all'articolo 80, comma 5, del codice, può altresì essere rilasciata ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, di seguito denominati consorzi, appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione. A tale scopo, ciascuna impresa:

a) deve avere la propria officina nel territorio del comune in cui hanno sede le altre imprese con cui forma il raggruppamento di cui alla lettera b). La predetta officina può essere situata in comune diverso, anche di diversa provincia, da quello, o da quelli, in cui hanno sede le altre imprese costituenti il raggruppamento purché tutti detti comuni siano tra loro limitrofi ed almeno uno sia compreso nell'ambito della provincia per cui il consorzio ha ottenuto la concessione. Qualora si avvalgano di un unico centro attrezzato per le revisioni, questo deve essere situato in uno dei comuni predetti;

b) deve essere iscritta ad almeno una sezione in cui si articola il registro di cui al comma 2, lettera h). Qualora sia iscritta a più sezioni, l'impresa può partecipare a raggruppamenti individuati nell'ambito di un consorzio esclusivamente per il numero di sezioni, cui essa è iscritta, strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le quattro sezioni del predetto registro, in modo da non determinare duplicazioni di competenze tra le imprese partecipanti al raggruppamento stesso;

c) può partecipare ad altri consorzi solo se titolare di più officine autorizzate. Ciascuna officina può fare parte di un solo consorzio. Le sedi operative delle imprese di cui ai commi 1 e 2 non possono partecipare, neanche limitatamente ad alcune sezioni, a consorzi.

4. I consorzi, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 5, del codice, devono altresì possedere i requisiti previsti al comma 2, lettere da a) a g).

5. Sono a carico dell'impresa, o del consorzio che richiede la concessione, tutte le spese inerenti i sopralluoghi effettuati dai funzionari della Direzione generale della MCTC, per accertare la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali necessari nonché il regolare svolgimento delle operazioni, ai sensi dell'articolo 80, comma 8, del codice».

2. Le officine già in possesso di autorizzazione a svolgere l'attività di revisione, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguarsi alle disposizioni di cui al presente Capo entro e non oltre il 31 dicembre 2000.

